

Da: Centro H - Ferrara [info@centrohfe.191.it]
Inviato: venerdì 2 agosto 2013 11:14
Oggetto: Bollettino Speciale - L'ISEE e le persone con disabilità: aggiornamento



L'ISEE e le persone con disabilità: aggiornamento

Alla scadenza della scorsa Legislatura avevamo lasciato la bozza dello schema del decreto ISEE giacente sui tavoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il Governo non era giunto in tempo per approvare il nuovo regolamento.

A metà giugno 2013 sembrano profilarsi alcune accelerazioni verso l'approvazione. A che punto sono le nuove regole per l'ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente? Diciamo subito che non sono ancora una norma in vigore.

Già lo scorso anno, lo schema del decreto è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Stato. È stato, anche in forza della Sentenza 297/2012 della Corte Costituzionale, sottoposto alla "ratifica" della Conferenza Stato Regioni che ha tuttavia non ha raggiunto un'intesa, per l'opposizione della Regione Lombardia.

Nel frattempo si è insediato il nuovo Governo, il nuovo Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il vice Ministro alle politiche sociali (Cecilia Guerra).

La bozza di decreto è stato, quindi, oggetto di modificazioni proprio per superare l'opposizione della Regione Lombardia.

Ora la bozza è in attesa di approvazione in Consiglio dei Ministri e, successivamente, di passare all'esame consultivo delle Commissioni di Camera e Senato, prima dell'approvazione definitiva e, quindi, della pubblicazione ed entrata in vigore.

Le ultime modificazioni

Iniziamo questa analisi con l'aspetto più rilevante e cioè dalle modifiche apportate nelle ultime settimane al testo già predisposto nella precedente legislatura. Lo sforzo maggiore di regolamentazione dell'ISEE è mirato a fissare questa modalità di calcolo come "livello essenziale", cioè come strumento unico da applicarsi in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. È una scelta strategicamente importante perché evita disparità di trattamenti, contenziosi, iniziative locali restrittive, ma è anche una scelta che alcune regioni hanno contestato, in primis la Lombardia che, nel frattempo, ha realizzato un proprio indicatore (fattore famiglia lombardo) assai diverso dall'ISEE profilato dal Ministero.

Le tensioni raccolte nel confronto in Conferenza Stato-Regioni hanno generato la riscrittura di un importante passaggio del decreto (art. 2, comma 1). Il nuovo testo appare tecnicamente confuso e contraddittorio. Viene confermato che l'ISEE è un "livello essenziale", ma - al contempo - si afferma che "sono fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie" e ancora "tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari".

La contraddizione in termini del comma è foriera di una gran messe di contenziosi, ma, prima ancora di una applicazione disomogenea da Regione a Regione. È una formulazione che vanifica - per il sociale e per il socio-sanitario almeno - la cogenza del futuro regolamento.

Come si calcola l'ISEE?

Nel nuovo schema di decreto le componenti "logiche" generali rimangono del tutto simili a quelle su cui era incardinato il precedente ISEE.

L'ISEE si calcola sommando l'Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l'ISEE.

Le modifiche sostanziali riguardano

- ciò che va considerato nell'Indicatore della Situazione Reddituale
- ciò che va considerato nell'Indicatore della Situazione Patrimoniale
- il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, e che peraltro hanno generato non poco contenzioso, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione valido su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nello schema di decreto in via: l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventerebbe vincolante per tutte le Regioni se nell'ultima versione della bozza di Decreto non fosse stato inserita una ambigua facoltà per le Regioni stesse di applicare proprie disposizioni.

Infine un aspetto tecnico riguarda l'introduzione della possibilità di calcolare l'ISEE corrente, cioè di chiedere un "ricalcolo" dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.

Le preoccupazioni

Le preoccupazioni maggiori, nate già all'indomani dell'approvazione della Legge 214/2011 e aumentate in questi mesi, si possono così sintetizzare:

- per il calcolo del nuovo ISEE ci si riferisca anche a pensioni, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi;
- l'ISEE calcolato con le nuove modalità sia più svantaggioso per le famiglie italiane e, in particolare, per quelle in cui sia presente una persona con disabilità;
- il nuovo limite ISEE si applichi anche alle provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi, sordi compresa l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione fino ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito.

Si tratta di preoccupazioni più che motivate, anche perchè non si può dimenticare che l'indicazione di rivedere l'ISEE è contenuta all'interno di una norma di rigido contenimento della spesa e a poco valgono le rassicurazioni circa gli intenti equitativi o di razionalizzazione.

Ma vi sono anche altre preoccupazioni di altro segno ed ugualmente rilevanti, in particolare dopo le recenti Sentenze della Corte Costituzionale (296 e 297/2012) proprio in materia di partecipazione alla spesa e di ruolo delle Regioni nella definizioni ISEE.

Il rischio è che ogni Regione e ogni ente erogatore di servizi o prestazioni agevolate regolamenti il settore come meglio ritiene, creando una forte disomogeneità di trattamento e perdendo di vista il vero spirito dell'ISEE che è equitativo.

Negli ultimi mesi il Ministero del Lavoro ha elaborato diverse stesure del decreto di ridefinizione dell'ISEE confrontandosi, oltre che con altri referenti istituzionali, anche con le organizzazioni sindacali, le associazioni delle persone con disabilità, le Regioni e i Comuni, l'INPS e il Ministero dell'Economia. Sulle prime due bozze le Associazioni delle persone con disabilità, in particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, hanno espresso forti riserve, hanno prodotto simulazioni e documentazioni tecniche a supporto della tesi che gli interventi ipotizzati erano fortemente distorsivi e di danno per le persone con disabilità.

L'ultima versione, verosimilmente quella definitiva, ha accolto molte (ma non certo tutte) delle richieste avanzate ad esempio aumentando le franchigie e le spese detraibili dal computo dell'indicatore reddituale, anche se rimangono criticità in particolare per il ricovero in strutture residenziali e, parzialmente, per i minori.

Domande e risposte in sintesi

Il nuovo regolamento ISEE è già in vigore?

No. Non è in vigore. Mancano alcuni passaggi tecnici alle Commissioni parlamentari e ancora in Consiglio dei Ministri, quindi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non è detto che vi siano i tempi tecnici per l'approvazione.

In ogni caso, dopo l'eventuale approvazione sono necessari atti da parte degli enti erogatori (es. i Comuni) che devono recepire le nuove modalità di calcolo dell'ISEE e fissare i limiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e/o per la partecipazione eventuale alla spesa.

Che cosa viene considerato nel nuovo ISEE?

Vengono considerati i redditi di varia natura e tutte le prestazioni monetarie erogate dallo Stato o da enti pubblici con finalità assistenziale anche se sono esenti da tassazione. Viene poi sommato il 20% del patrimonio mobiliare o immobiliare. Sono previste alcune franchigie e detrazioni.

La somma viene poi divisa per parametri diversi a seconda della composizione del nucleo familiare.

Nel nuovo ISEE sono conteggiate anche le pensioni e l'indennità di accompagnamento?

Certamente. Nell'indicatore della situazione reddituale sono considerati assegni pensioni e indennità di accompagnamento, di comunicazione e di frequenza riservate a invalidi, ciechi e sordi, oltre che tutti i trattamenti per invalidi del lavoro e di guerra.

Vengono anche considerati gli eventuali assegni di cura, contributi per l'assistenza indiretta, voucher e ogni altra erogazione assistenziale o ad altro titolo.

Sono previste agevolazioni per le persone con disabilità?

Nel calcolo sono previste alcune agevolazioni che consentono di diminuire l'Indicatore della Situazione Reddittuale in presenza di una persona con disabilità nel nucleo.

È possibile detrarre le spese sanitarie per disabilità (che sono piuttosto ampie e comprendono, ad esempio, le spese per gli ausili o per l'acquisto e l'adattamento di un veicolo), fino a 5000 euro.

Sono poi previste detrazioni forfettarie a seconda della gravità della disabilità. Disabilità media: 3500; disabilità grave: 5000 euro; non autosufficienza: 6500 euro. Si può poi detrarre il 10% delle prestazioni assistenziali ricevute.

I non autosufficienti possono detrarre le spese sostenute per badanti o assistenti personali fino a coprire l'intero importo delle prestazioni assistenziali o previdenziali per inabilità ricevute.

Si potrà ancora richiedere, almeno in alcuni casi, l'applicazione dell'ISEE personale anziché quello familiare?

No, l'ISEE familiare o (estratto), previsto molto confusamente dalla normativa precedente non esiste più. Solo per le prestazioni sociosanitarie agevolate è previsto di far riferimento, per i disabili maggiorenni, ad un nucleo familiare più "ristretto" e cioè al solo coniuge e ai figli. Nel caso questi non siano presenti, si conteggia il solo beneficiario. Ne beneficiano i disabili maggiorenni non coniugati e/o senza figli.

Il nuovo ISEE sarà più svantaggioso di quello precedente?

Dipende caso per caso e dal tipo di prestazione agevolata richiesta. In linea generale l'ISEE futuro potrebbe essere leggermente più vantaggioso del precedente soprattutto per i redditi medio-bassi con famiglia numerosa e per le disabilità gravi o per le non autosufficienze in presenza di spese per assistenza dimostrabili. In realtà non è tanto la modalità di calcolo dell'ISEE a dettarne il vantaggio, quanto piuttosto i limiti ISEE fissati dagli enti rispetto alle diverse prestazioni o servizi.

Quali saranno i limiti ISEE per le prestazioni agevolate?

Lo schema di decreto prevede che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove regole, rivedano i propri criteri di calcolo e i limiti ISEE precedentemente fissati. Riteniamo che, visto l'ampliamento della base reddituale e patrimoniale considerata i limiti debbano essere superiori

Il nuovo ISEE sarà applicato anche all'indennità di accompagnamento?

L'indennità di accompagnamento viene attualmente erogata a prescindere dal reddito del beneficiario. Lo schema di decreto non prevede alcuna novità in questo senso. L'indennità di accompagnamento continua ad essere erogata a prescindere dal reddito.

Il nuovo ISEE sarà applicato anche alle pensioni di invalidità civile, cecità sordità?

Lo schema di decreto non prevede questa ipotesi. Le pensioni assistenziali per invalidità civile attualmente sono erogate riferendosi a limiti reddituali personali. Per applicare l'ISEE è necessaria un'altra specifica disposizione di legge.

In linea generale – fermo restando la valutazione sul limite ISEE ipoteticamente adottato – non è detto che questa soluzione sarebbe negativa per tutti. In alcuni casi sarebbe sicuramente motivo di perdita della provvidenza economica; in altri casi non produrrebbe variazioni; in altri casi potrebbe consentire l'accesso a prestazioni precedentemente negate (si pensi all'invalido con 17.000 euro di reddito e una moglie a carico, attualmente escluso).

Aggiornamento: Lo schema di decreto è stato trasmesso (Atto del Governo n. 18) alla Camera dei Deputati richiedendo il parere alle Commissioni competenti: VI Finanze e XII Affari Sociali (Assegnato l'11 luglio 2013 - Termine il 31 luglio 2013) - V Bilancio (Assegnato l'11 luglio 2013 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 21 luglio 2013). Lo Schema, la relativa relazione oltre Parere del Garante per la protezione dei dati personali, Parere del Consiglio di Stato, Parere della Conferenza unificata sono consultabili sul sito della Camera alla specifica pagina. Si annota che i documenti pubblicati non sono rispondenti ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla Legge 4/2004.

PER LA SCHEDA DETTAGLIATA VI RIMANDIAMO AD HANDYLEX:

http://www.handylex.org/gun/decreto_isee_persone_disabilita.shtml

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l'invio del bollettino quindicinale e di altre eventuali informazioni.

Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it

Centro H - @scolto e @ccompagnamento

CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico

tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it

Home Page: <http://www.centrohfe.191.it>